

Cari Amici,

con il nuovo anno (per il quale rinnoviamo a tutti i nostri migliori auguri di poter consolidare e sviluppare gli obiettivi personali e professionali) intraprendiamo la pubblicazione periodica di *alerts* nelle materie del diritto amministrativo e delle infrastrutture strategiche.

Al fine di offrire alla nostra clientela i migliori servizi di assistenza e consulenza in queste *practices*, lo Studio ha costituito un team specializzato in diritto amministrativo (sia per la consulenza stragiudiziale, e sia per l'assistenza giudiziale), alla cui direzione è stato chiamato un professionista di riconosciuta esperienza, l'avv. Tommaso Fiorentino, abilitato al patrocinio innanzi al Consiglio di Stato e alla Corte di Cassazione (la notizia al link <http://studiopadovan.com/blog/2017/legale-padovan-tommaso-fiorentino/>).

In questa prospettiva si inserisce la pubblicazione di *alerts* e *newsletter* in materia di infrastrutture strategiche, appalti, operazioni urbanistiche e commerciali e di bonifica ambientale.

#### ❖ Aggiornamento delle soglie comunitarie.

Con i Regolamenti Delegati dell'Unione Europea 2017/2364, 2017/2365, 2017/2366, 2017/2367, del 18 dicembre 2017, sono stati aggiornati gli importi delle soglie comunitarie. Per i settori ordinari dal 01/01/2018 valgono le seguenti soglie: **euro 5.548.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni; euro 221.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali.** Nei settori speciali (gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali) e **nei settori della difesa e della sicurezza** le soglie comunitarie sono di euro 5.548.000 per i lavori e di euro 443.000 per forniture, servizi e concorsi pubblici di progettazione.

#### ❖ Autorizzati gli ultimi due lotti del Terzo Valico dei Giovi.

Nella seduta del 22 dicembre 2017 il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) ha **approvato la Variante di Interconnessione di Novi Ligure alternativa allo Shunt** (la bretella che era destinata a collegare il Terzo Valico con la linea per Alessandria), **autorizzato l'avvio dei lavori per il Quinto Lotto Costruttivo e autorizzato l'avvio dei lavori per il Sesto Lotto Costruttivo** del Terzo Valico dei Giovi (la nuova linea ferroviaria ad alta capacità veloce di potenziamento dei collegamenti del sistema portuale ligure con le principali linee ferroviarie del Nord Italia e con il resto d'Europa).

Per maggiori informazioni,  
contattare:



Avv. Marco Padovan

mpadovan@studiopadovan.com



Avv. Tommaso Fiorentino

tfiorentino@studiopadovan.com



Avv. Michele Bonomini

mbonomini@studiopadovan.com

❖ **Operativo dal 4 gennaio 2018 il Regolamento del Ministero degli Esteri per le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero.**

È vigente dal 4 gennaio 2018 il Regolamento del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Questo Regolamento si applica anche ai contratti relativi agli interventi di cooperazione allo sviluppo dei quali una sede estera italiana è stazione appaltante, ai quali si applica di base l'ultima versione del «*Procurement and Grants for European Union External Actions - A Practical Guide*». Il Regolamento contiene 25 articoli.

❖ **Il Consiglio di Stato conferma l'illegittimità della revoca, da parte della Provincia Autonoma di Trento, del project financing per il Nuovo Polo Ospedaliero del Trentino.**

Il Consiglio di Stato ha confermato con la sentenza n. 6042 del 22 dicembre 2017 (dopo le recenti sentenze n. 4555/2017 e n. 4467/2017), l'invalidità ed illegittimità della determinazione n. 37 del 16 giugno 2016 con la quale la Provincia Autonoma di Trento aveva accantonato l'appalto nella forma della finanza di progetto (già aggiudicato alla Salini Impregilo S.p.A.), per la costruzione e la successiva gestione del Nuovo Polo Ospedaliero del Trentino in località Al Desert.

Per effetto di queste decisioni del Consiglio di Stato e della sentenza n. 5057 del 13 ottobre 2014, la Provincia Autonoma di Trento dovrà comunque ripartire dalla gara di project financing illegittimamente revocata con la determinazione 37/2016, stabilendo definitivamente come proseguirla, secondo i principi dettati dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5057/2014.

❖ **Il TAR per la Campania, sezione di Napoli, rimette alla Corte di Giustizia della U.E. la validità della norma del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016) che preclude alla stazione appaltante di valutare un precedente inadempimento contrattuale dell'impresa partecipante alla gara, nel caso in cui questa abbia impugnato in sede giudiziale la risoluzione del contratto.**

Con ordinanza del 13 dicembre 2017, n. 5893, il TAR Napoli ha chiesto alla Corte di Giustizia della Unione Europea di pronunciarsi in ordine alla legittimità della normativa italiana (nella specie l'art. 80 comma 5 lett. c) e, in particolare, se per evitare l'esclusione dalla gara, alla ditta partecipante basti dimostrare di avere impugnato giudizialmente la risoluzione di un precedente contratto, o se la stazione appaltante possa o debba valutare nel merito le cause che hanno condotto alla risoluzione del precedente contratto, quando siano fondate su gravi motivi, e specie nell'ipotesi in cui la ditta non abbia dimostrato l'adozione di misure di self cleaning volte a porre rimedio alle pregresse violazioni e ad evitare la loro reiterazione (nel caso esaminato dal TAR il precedente contratto era stato risolto in quanto bambini e personale scolastico erano rimasti intossicati a causa della presenza di colibatteri all'interno dei cibi somministrati nella mensa scolastica dalla ditta partecipante alla gara, che forniva il relativo servizio di refezione).

Il principio fatto proprio dal TAR campano è che l'esclusione da una gara in corso non discende dalla mancata contestazione in giudizio di una precedente risoluzione del contratto, ma dalla oggettiva gravità dei fatti alla base della precedente risoluzione, che hanno determinato il venir meno del rapporto di fiducia tra la stazione appaltante e la sua controparte.